

Bellinzona, 11 dicembre 2023

Approvate le modifiche del Regolamento di previdenza in vigore dal 01.01.2024

Nella seduta del 16.11.2023, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino ha approvato alcune modifiche del Regolamento di previdenza IPCT (RIPCT) valide dal 01.01.2024.

La nuova versione integrale del Regolamento è pubblicata sul sito internet dell'istituto (www.ipct.ch, sezione Basi legali), insieme ad un documento aggiuntivo che riprende unicamente le modifiche apportate.

Con il presente comunicato vengono messe in evidenza le modifiche principali.

Tassi di conversione

(vedi in particolare art. 16 e disposizione transitoria della modifica dell'art. 16 del 16 novembre 2023 RIPCT)

L'annunciata riduzione dei tassi di conversione su un periodo di 8 anni tra il 2024 ed il 2031 è stata formalmente inserita nel Regolamento. Le motivazioni di tale riduzione sono state ampiamente descritte nel messaggio del Consiglio di Stato n. 8302 relativo alle misure di compensazione, approvato dal Gran Consiglio in ottobre 2023 ed in attesa di probabile referendum (al momento vi è un ricorso pendente al Tribunale Federale). Riprendiamo qui di seguito i nuovi tassi in forma di tabella:

Età di pensionamento esatta	Anno del pensionamento							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	dal 2031
58	5.21%	5.09%	4.97%	4.85%	4.73%	4.61%	4.49%	4.41%
59	5.33%	5.21%	5.09%	4.97%	4.85%	4.73%	4.61%	4.53%
60	5.45%	5.33%	5.21%	5.09%	4.97%	4.85%	4.73%	4.65%
61	5.57%	5.45%	5.33%	5.21%	5.09%	4.97%	4.85%	4.77%
62	5.69%	5.57%	5.45%	5.33%	5.21%	5.09%	4.97%	4.89%
63	5.81%	5.69%	5.57%	5.45%	5.33%	5.21%	5.09%	5.01%
64	5.93%	5.81%	5.69%	5.57%	5.45%	5.33%	5.21%	5.13%
65	6.05%	5.93%	5.81%	5.69%	5.57%	5.45%	5.33%	5.25%
66	6.23%	6.11%	5.99%	5.87%	5.75%	5.63%	5.51%	5.43%
67	6.41%	6.29%	6.17%	6.05%	5.93%	5.81%	5.69%	5.61%
68	6.59%	6.47%	6.35%	6.23%	6.11%	5.99%	5.87%	5.79%
69	6.77%	6.65%	6.53%	6.41%	6.29%	6.17%	6.05%	5.97%
70	6.95%	6.83%	6.71%	6.59%	6.47%	6.35%	6.23%	6.15%

Età di pensionamento delle donne in base alla riforma “AVS 21”

(vedi in particolare artt. 45 e 59 RIPCT)

Come noto, le persone assicurate presso IPCT che optano per un pensionamento prima dell'età di riferimento AVS ricevono, oltre alla rendita di pensione ordinaria di IPCT, anche di una rendita temporanea definita “supplemento sostitutivo AVS” (ssAVS) erogata da IPCT in base alle proprie normative.

Il regolamento di previdenza di IPCT in vigore fino al 31.12.2023 prevedeva il pagamento del ssAVS fino all'età di 64 anni per le donne, allineandosi alle vecchie disposizioni dell' AVS.

Nel frattempo è entrata in vigore la riforma “AVS 21”, accettata dal popolo svizzero nel settembre del 2022. In particolare tale riforma dell' AVS prevede l'aumento per tappe dell'età pensionabile delle donne a 65 anni secondo lo schema seguente:

- 64 anni + 3 mesi per le nate nel 1961
- 64 anni + 6 mesi per le nate nel 1962
- 64 anni + 9 mesi per le nate nel 1963
- 65 anni per le nate dal 1964 in poi.

Il regolamento di previdenza di IPCT è pertanto stato adattato in modo che per le nuove pensionate dal 01.01.2024 la durata del versamento del ssAVS risulti uguale alla nuova età di riferimento AVS crescente in base all'anno di nascita. I fattori attuariali di calcolo dell'importo necessario al finanziamento sono stati adattati (tenendo anche conto delle nuove basi tecniche TT 2% e tavole VZ 2020 generazionali) in modo di coprire tale durata accresciuta.

La modifica relativa al prolungamento della durata del ssAVS non tocca le donne al beneficio delle norme transitorie secondo art. 24 LIPCT, perché per loro la legge è esaustiva e prevalente, e prevede l'età termine di 64 anni.

Non tocca neppure le donne assicurate secondo il nuovo regime previdenziale in primato dei contributi ma già prepensionate prima del 31.12.2023, perché il loro ssAVS è stato finanziato (dai datori di lavoro e dalle assicurate stesse) fino a 64 anni, siccome al momento del loro prepensionamento la base normativa valida – che sta alla base del calcolo del finanziamento e della prestazione - era la precedente versione del regolamento con età termine fissata appunto a 64 anni. Altrimenti detto, per le assicurate nate nel 1961/62/63/64/65 che erano già in situazione di pensionamento completo per vecchiaia prima del 31.12.2023, il versamento del ssAVS terminerà ancora a 64 anni.

Capitalizzazione della pensione

(vedi in particolare art. 21 RIPCT)

Come noto, dal 01.01.2024 sarà possibile richiedere la liquidazione dell'intera pensione di vecchiaia in forma di capitale. Nel Regolamento sono state introdotte le relative disposizioni di esecuzione, in particolare:

- i termini temporali per formulare la richiesta;
- il principio della capitalizzazione delle rendite il cui ammontare sarebbe irrisorio;
- l'influenza di pensionamenti parziali per vecchiaia precedenti o di pensioni di invalidità sulle possibilità di capitalizzazione;
- l'impossibilità di capitalizzare le prestazioni derivanti da riscatti facoltativi di contributi effettuati meno di tre anni prima della pensione.

Le persone assicurate al beneficio delle norme transitorie secondo l'art. 24 LIPCT non saranno toccate da questa misura in quanto le loro condizioni di pensionamento sono fissate nella Legge e non nel Regolamento di previdenza (per loro rimane possibile capitalizzare al massimo il 50% della pensione).

Casi particolari d'ammissione o uscita dalla cerchia degli assicurati
(vedi in particolare artt. 5, 7 e 14 RIPCT)

Alcune nuove norme specificano il trattamento di alcuni casi particolari:

- esclusione dall'assicurazione per le persone al beneficio di una rendita AI intera pur se svolgono un'attività lucrativa per la piccola parte di capacità lavorativa residua;
- condizioni per l'uscita dalla cerchia degli assicurati quando il salario dovesse scendere al di sotto della soglia minima d'entrata;
- condizioni per potere proseguire il pagamento dei contributi (e il relativo accumulo degli accrediti di vecchiaia) oltre i 65 anni qualora anche l'attività lucrativa dovesse proseguire oltre tale età.

Misure di compensazione a seguito della riduzione dei tassi di conversione

Alle misure di compensazione sono già dedicati specifici documenti pubblicati sul sito IPCT, che pertanto non vengono ripresi nel presente comunicato.

Contatto per informazioni: Fabrizio Garbani Nerini, Vicedirettore IPCT, 091 814 40 61.